SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 giugno 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della transizione ecologica

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione autonoma Valle d'Aosta

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnoli Irpino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bagnoli Irpino (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ines Giannini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 aprile 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 aprile 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ines Giannini, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 11 maggio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A03342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Itri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Itri (Latina);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Itri (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Del Pozzone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Itri (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 maggio 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo. elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 maggio 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Itri (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Del Pozzone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Latina.

Roma, 11 maggio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A03343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Lauro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lauro (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lauro (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lauro (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 aprile 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 maggio 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lauro (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Lubrano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 11 maggio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A03344

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2021.

Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al II semestre 2020, derivanti dall'esenzione per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018, per i fabbricati, ubicati in ventuno comuni della Provincia di Campobasso e nove comuni della Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici, individuati dalle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019;

Considerato che, ai sensi del citato art. 20, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati dei minori gettiti connessi alle predette esenzioni fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020;

Visti i precedenti decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2019, n. 268, e del 22 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2020, n. 108, con i quali sono stati rimborsati ai predetti comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, i minori gettiti IMU e TASI, riferiti al I e al II semestre 2019, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero;
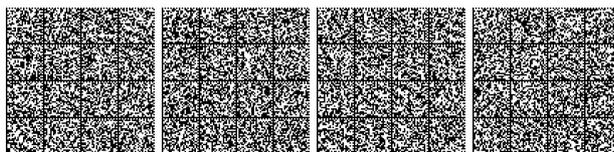
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU, di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2020, n. 232, con il quale sono stati rimborsati ai predetti comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, i minori gettiti IMU riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero;

Ritenuto di procedere al predetto rimborso, per il II semestre 2020, per un importo complessivo pari a 430.953,00 euro, sulla base della stima dei minori gettiti IMU per lo stesso anno, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Preso atto che sul capitolo di bilancio 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2020 e per le predette finalità, sono stati stanziati 1,7 milioni di euro;

Ritenuto che l'eventuale conguaglio definitivo per l'intera annualità 2020 potrà essere disposto con successivo provvedimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 aprile 2021;

Decreta:

Articolo unico

Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al II semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero

1. Per i comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, il rimborso dei minori gettiti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), derivanti dalle esenzioni riconosciute agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, pari complessivamente a 430.953,00 euro, è attribuito per il II semestre 2020, nella misura indicata nell'allegato 1).

2. L'attribuzione del rimborso per il II semestre 2020 è effettuata sulla base della stima dei minori gettiti IMU per lo stesso anno, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

3. L'attribuzione di eventuali conguagli sarà disposta con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *1)*

Comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, interessati dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018

Anno 2020 - II semestre

Rimborso dei minori gettiti IMU derivanti dall'esenzione riconosciuta dalla rata scaduta il 16 dicembre 2020, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.

Art. 20, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

	Regione	Provincia	Comune	Quote di contibuto attribuite
	Molise			
1		CB	Acquaviva Collecroce	3.954,00
2		CB	Campomarino	24.406,00
3		CB	Castelbottaccio	0,00
4		CB	Castelmauro	1.387,00
5		CB	Guardialfiera	2.232,00
6		CB	Guglionesi	6.356,00
7		CB	Larino	41.136,00
8		CB	Lupara	1.164,00
9		CB	Montecilfone	11.443,00
10		CB	Montefalcone del Sannio	0,00
11		CB	Montemitro	120,00
12		CB	Montorio nei Frentani	1.898,00
13		CB	Morrone del Sannio	218,00
14		CB	Palata	7.476,00
15		CB	Portocannone	0,00
16		CB	Rotello	0,00
17		CB	San Felice del Molise	0,00
18		CB	San Giacomo degli Schiavoni	1.612,00
19		CB	San Martino in Pensilis	0,00
20		CB	Santa Croce di Magliano	0,00
21		CB	Tavenna	718,00
	Sicilia			
1		CT	Aci Bonaccorsi	2.012,00
2		CT	Aci Catena	0,00
3		CT	Aci Sant'Antonio	69.867,00
4		CT	Acireale	62.260,00
5		CT	Milo	1.041,00
6		CT	Santa Venerina	23.600,00
7		CT	Trecastagni	24.871,00
8		CT	Viagrande	20.320,00
9		CT	Zafferana Etnea	122.862,00
			TOTALE	430.953,00

21A03447

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 28 aprile 2021.

Delega di funzioni del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al Sottosegretario di Stato sig. Giovanni Carlo Cancelleri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il comma 3, del citato art. 10 secondo il quale «I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*» e «a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 2, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del prof. Mario Draghi a Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 15 febbraio 2021, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del primo Governo Draghi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2021;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del professor Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021 recante la nomina di Giovanni Carlo Cancelleri a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 3 marzo 2021;

Ritenuto di dover procedere all'attribuzione della delega al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il potere di firma, è conferita al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancelleri la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali:

1. alle attività di competenza della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali ad eccezione dell'edilizia scolastica;

b) attività di sorveglianza sulle grandi opere;

c) alla firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonché dei ricorsi gerarchici impropri di competenza del Ministero;

d) al coordinamento funzionale delle attività svolte dai commissari straordinari per gli interventi ad eccezione di quelli ferroviari e stradali, da realizzarsi o completare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 e alle connesse attività di informazione e raccordo con le Istituzioni parlamentari;
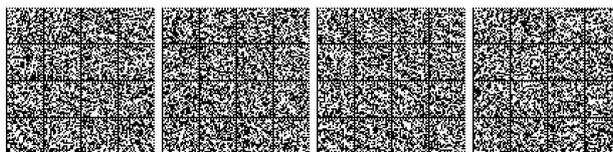
e) a tutte le attività correlate al monitoraggio delle opere incompiute ed a quelle connesse alla verifica di quanto necessario per la loro ultimazione;

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, le attività delegate sono esercitate previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, il Sottosegretario Giovanni Carlo Cancelleri è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2021
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1569

21A03421

DECRETO 25 maggio 2021.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133;

Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l'altro, si è espressa affermando che «finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio *ex* art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovrà considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ed, in particolare, l'art. 216, comma 27-*ter*, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, n. 2 del 26 febbraio 2020 e, da ultimo, n. 5 del 25 febbraio 2021;

Visto il decreto del 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»;
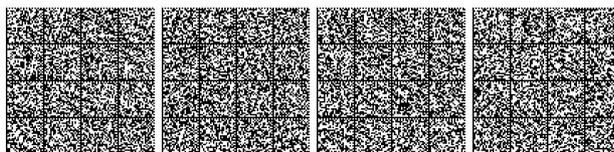
Visto il decreto dell'11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», così come confermato dal decreto del 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008;

Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto del 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono state, tra l'altro, riportate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 15 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere ed inerente, in particolare, alla verifica ed all'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita, considerata l'emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in data 17 maggio 2021;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 17 maggio 2021 ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2020, per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di cui all'art. 216, commi 1 e 27-*ter* del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nonché dell'art. 216, comma 27-*ter*, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai contratti affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e in corso di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2020, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 25 maggio 2021

Il direttore generale: CAPPELLONI

21A03345

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2021.

Riconoscimento del Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
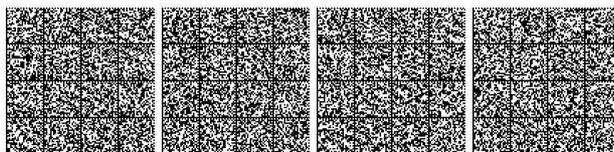
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, con sede legale in Bagnoli di Sopra (PD), piazza Marconi, n. 63, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;

Considerato che le denominazioni «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con la nota prot. n. 6409 dell'11 maggio 2021, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, con sede legale in Bagnoli di Sopra (PD), piazza Marconi, n. 63, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico
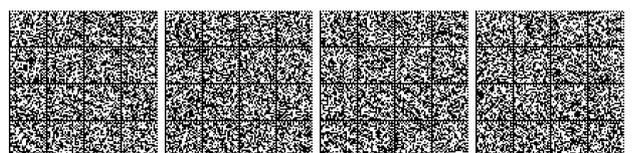
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per la denominazione, «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e/o «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», per la quale la Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 maggio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A03346

DECRETO 25 maggio 2021.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Rucola della Piana del Sele».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
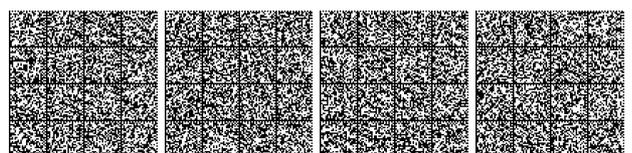
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1767 della Commissione del 20 novembre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 398 del 27 novembre 2020 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Rucola della Piana del Sele»;

Vista l'istanza presentata in data 6 dicembre 2020 dal Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele IGP con sede legale in Eboli, ss 18 - località Corno d'Oro, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la IGP «Rucola della Piana del Sele»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 25 maggio 2021 (prot. Mipaaf 240898) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo DQA Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l. a mezzo pec in data 21 maggio 2021 (prot. Mipaaf n. 236446);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 123594 del 15 marzo 2021, n. 805, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i direttori generali;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Rucola della Piana del Sele»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Rucola della Piana del Sele» registrata con regolamento (UE) n. 1767 della Commissione del 20 novembre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 398 del 27 novembre 2020.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele IGP, con sede legale in Eboli, s.s. 18 - località Corno d'Oro, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Rucola della Piana del Sele».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Rucola della Piana del Sele» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
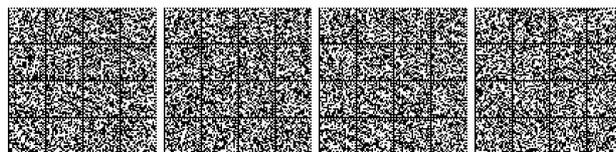
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Rucola della Piana del Sele» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 25 maggio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A03364

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Più Sani e Più Belli - società cooperativa cooperativa sociale - o.n.l.u.s.», in Balvano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2019, n. 562/2019, con il quale la società cooperativa «Più Sani e Più Belli - società cooperativa cooperativa sociale - o.n.l.u.s.», con sede in Balvano (PZ) - (C.F. 01657230767), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giovanni Rapone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Giovanni Rapone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Vista la nota del 18 marzo 2021, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane segnala una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in questione;

Considerato che in data 3 maggio 2021, presso l'ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Mario Lardo,

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Mario Lardo nato a Potenza (PZ) il 3 febbraio 1974 (codice fiscale LRDMRA74B03G942I) domiciliato in Pignola (PZ), Contrada Pantano, n. 22/B, in sostituzione del rag. Giovanni Rapone, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03365
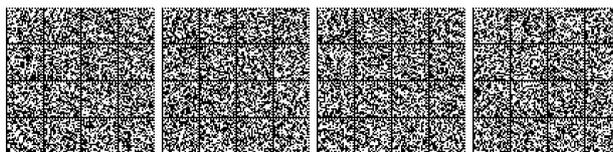
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Approvazione dell'atto di indirizzo per le attività di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - anno 2021. (Delibera n. 37/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 1, comma 86, il quale stabilisce che «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 34, comma 3, il quale stabilisce che il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali, omologhi a quelli previsti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 57;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare il comma 231 il quale stabilisce che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo art. 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.a. pari a 2.500 milioni di euro»;

Vista la delibera CIPE, n. 57 del 2002, con la quale è stato approvato il documento recante «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono stati individuati i principali obiettivi articolati secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversità, qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonché i principali strumenti per il loro raggiungimento;

Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli impegni da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (*Sustainable Development Goals* - SDGs) e 169 *target*, che tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo;

Visto il documento «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» trasmesso, con nota n. 18809 del 31 luglio 2017, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, nel prendere come riferimento la precedente «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti della richiamata agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Visto il parere favorevole, espresso nella seduta del 3 agosto 2017, repertorio n. 145 CSR, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sull'aggiornamento della «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» con le osservazioni, consegnate in sede di seduta, relative all'esigenza di costituire: *a)* un tavolo interistituzionale composto dalle regioni e dai Ministeri che consenta nella fase dedicata all'affinamento dei contenuti del documento presentato, con particolare riferimento ai *target* e al loro adattamento alla realtà italiana, la consultazione e la condivisione delle integrazioni con il sistema delle regioni, le quali possono mettere a disposizione una conoscenza di dettaglio delle proprie realtà territoriali, nelle diverse aree di intervento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, e permetta, inoltre, nella fase attuativa,

l'identificazione delle azioni di coordinamento, per garantire l'allineamento degli strumenti di programmazione e attuazione regionale con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; *b)* una piattaforma informatica che possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze e costituisca il supporto informativo per il monitoraggio della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile così da rendere tangibili e misurabili, in una fase intermedia o conclusiva, i macro-obiettivi di sviluppo sostenibile. In tal modo qualunque soggetto coinvolto — sia a livello nazionale che regionale — potrà concorrere a popolare gli indicatori e a dare evidenza dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

Considerato che, in linea con il dettato dell'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, concernente gli aspetti della crescita blu del contesto marino, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile include, tra gli obiettivi strategici, il conseguimento di *target* finalizzati al mantenimento della vitalità dei mari e alla prevenzione degli impatti sull'ambiente marino e costiero;

Considerato che il lavoro istruttorio si è concretizzato nell'adozione della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile»;

Considerato quanto stabilito dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, tra l'altro, prevede la trasformazione della denominazione del CIPE in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Considerato quanto disposto dall'art. 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che il CIPE può emanare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, degli indirizzi in materia;

Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, recante «Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» che, tra l'altro, afferma: «Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo prioritario dell'azione del Governo italiano in virtù sia degli impegni presi all'Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, sia della necessità di migliorare il benessere dei cittadini, l'equità e la sostenibilità dell'attuale modello di sviluppo. Pertanto, si rende necessaria una decisiva azione volta a dare concretezze agli impegni presi dal Governo attuando iniziative coordinate ed efficaci, in grado di consentire all'Italia di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030»;

Tenuto conto del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili volto a definire un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Tenuto conto anche della comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 2019/640 dell'11 dicembre 2019 recante «Il *Green Deal* europeo» incluso l'allegato contenente la «tabella di marcia» e le «azioni chiave»;

Considerato l'art. 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che dispone l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), del «Piano per la transizione ecologica», che, in base al comma 3, include alla lettera f-*bis* la «bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile»;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 56 con la quale è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a., ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 55 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo relativo al 2020, per le attività di cui all'art. 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, ha trasmesso, con nota DT 3477 in data 19 gennaio 2021, la relazione predisposta da SACE S.p.a. ai sensi dell'art. 5.2. della Convenzione di cui all'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 approvata con la richiamata delibera CIPE n. 56 del 2020;

Considerato che la convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a., approvata con la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 56 sopra citata, stabilisce che nella istruttoria dei progetti SACE S.p.a. considererà il contributo che gli stessi progetti danno al perseguimento di uno o più obiettivi ambientali come definiti nella Convenzione stessa;

Tenuto conto che, in adempimento dei predetti obblighi informativi, SACE S.p.a. ha rappresentato che, relativamente all'annualità 2020, atteso il limitato periodo di operatività dello strumento di garanzia a causa dell'entrata in vigore della citata Convenzione avvenuta il 18 dicembre 2020, è stato comunque possibile riscontrare un notevole interesse da parte del mercato, coerente con gli indirizzi forniti con la richiamata delibera CIPE n. 55 del 2020;

Valutata, pertanto, la necessità di non intervenire con un nuovo atto di indirizzo per l'annualità 2021 a modifica di quello approvato con la richiamata delibera CIPE n. 55 del 2020, auspicando, piuttosto, una stabilità ed un consolidamento di quest'ultimo, quanto mai opportuni per consentire a tutti gli operatori coinvolti di effettuare la

propria programmazione, considerata la complessità e la tempistica dei processi di sviluppo e gestione dei progetti che possono essere assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020);

Valutata, inoltre, la necessità di continuare a poter rilasciare le garanzie anche a beneficio di progetti che presentino le caratteristiche richieste dal citato art. 64 e che abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 che art. 1, comma 86, ha previsto la possibilità di rilasciare le garanzie) stante la condizione che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a determinare elementi di addizionalità conseguenti all'intervento da parte di SACE S.p.a.;

Valutate le considerazioni del Ministero della transizione ecologica circa la necessità di attualizzare la sezione II «Indirizzi operativi» dell'atto di indirizzo contenuto nella suddetta delibera CIPE n. 55 del 2020 alla luce dei processi normativi in corso presso l'Unione europea, afferenti all'attuazione del *Green Deal* e al regolamento n. 2020/852 e aventi ricadute nazionali, incluso l'aggiornamento della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile secondo le disposizioni sopra richiamate;

Valutate, parimenti, le ulteriori considerazioni del Ministero della transizione ecologica circa la rilevanza di assicurare, con rispetto al fondo di cui all'art. 1, comma 85, che una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sia destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 ora sostituito dall' art. 27 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali (ZEA);

Vista la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del CIPESS;

Delibera:

1. È confermato per l'anno 2021 l'«Atto di indirizzo relativo all'anno 2020 per le attività di cui al comma 1, dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», approvato con delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 55, registrata alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 9 novembre 2020 e con la possibilità di rilasciare le garanzie anche a beneficio di progetti che presentino le caratteristiche richieste dal citato art. 64 e che abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 che all'art. 1, comma 86, ha previsto la possibilità di rilasciare le garanzie) a condizione che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a determinare elementi di addizionalità conseguenti all'intervento da parte di SACE S.p.a.

2. Nell'ambito del prossimo atto di indirizzo, saranno presi in considerazione, tra l'altro, elementi di aggiornamento in materia di transizione ecologica derivanti dal quadro di riferimento dell'Unione europea quale il *Green Deal* europeo, il regolamento n. 2020/852 e gli atti delegati contenenti i criteri di *screening* tecnico del suddetto regolamento, e aventi ricadute nazionali, incluso, ma non solo, l'aggiornamento della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile secondo le disposizioni sopra richiamate ed il Piano per la transizione ecologica.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 804

21A03372

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 26 maggio 2021.

Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). (Delibera n. 21867).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, secondo cui «La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.»;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»;
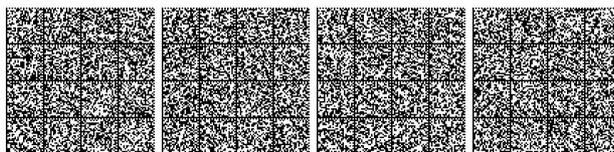
Vista la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale è stato istituito l'Arbitro per le controversie finanziare ed è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Vista la delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, concernente l'avvio dell'operatività dell'Arbitro per le controversie finanziarie e l'adozione di disposizioni transitorie;

Vista la delibera n. 20760 del 20 dicembre 2018, con la quale è stato prorogato il periodo previsto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;

Vista la delibera n. 21666 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato ulteriormente prorogato il periodo previsto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;

Visto l'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, secondo cui la Consob sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per aree tematiche, le disposizioni contenute negli atti di regolazione generale, valutandone l'idoneità a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio;

Ritenuta sussistente l'opportunità di procedere alla revisione periodica del regolamento concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie, adottato con la citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in considerazione delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro e dei dati relativi ai procedimenti trattatati e conclusi;

Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera Consob del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 19 dicembre 2019, relativo alle proposte di modifica al regolamento concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

*Modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-*bis *e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie*

Nel titolo, le parole «2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179» sono sostituite dalle seguenti: «32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

I. Nel capo I sono apportate le seguenti modifiche:

A. All'art. 1, comma 1, le parole «2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

B. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

c-*bis*) «regolamento (UE) n. 1286/2014», il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;

2) alla lettera *h)*, quarto trattino, le parole «*start-up* innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'art. 50-*quinquies* del TUF», e, al quinto trattino, le parole «le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*), del TUF dalle stesse emessi;» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*) del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;»;

C. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) «1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito *web* dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *a)*.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1.»;

3) il comma 3 è abrogato;

D. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole «nella parte II del TUF,» sono inserite le seguenti: «nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative,»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.»;

3) al comma 2, le parole «per un importo superiore» sono sostituite dalle seguenti: «comunque superiori»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali.»;
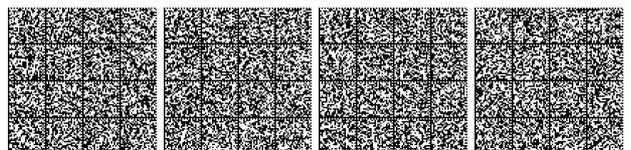
5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.»;

6) al comma 4, dopo le parole «extragiudiziale delle controversie,» sono inserite le seguenti: «compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa,»;

II. Nel capo II sono apportate le seguenti modifiche:

A. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato, i membri supplenti e i membri effettivi possono essere nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto può essere nuovamente nominato.»;

3) al comma 8, le parole «I componenti del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti»;

B. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3:

a) nella lettera *b)* le parole «disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle seguenti: «o di sicurezza»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali;»;

d) dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«d-*bis*) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da autorità di vigilanza;

d-*ter*) trovarsi in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza;

d-*quater*) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;

d-*quinquies*) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.»;

C. All'art. 7, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell'art. 5, comma 7 e alla segreteria tecnica.»;

D. All'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dopo il secondo trattino è inserito il seguente:

«— l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'art. 17;»;

III. Nel capo III sono apportate le seguenti modifiche:

A. All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.»;

2) al comma 2:

a) nella lettera *a)* dopo le parole «extragiudiziale delle controversie» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;

b) nella lettera *b)* le parole «le proprie determinazioni.» sono sostituite con le seguenti «le proprie determinazioni;»;

c) dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«b-*bis*) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;

b-*ter*) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'art. 11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario.»;

B. All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *b)*, è trasmesso attraverso il sito *web* dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le fasi procedimentali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito *web* dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.
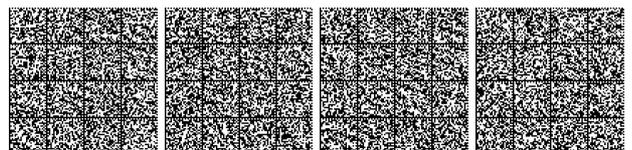
1-*ter*. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi.

1-*quater*. Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «sette» è sostituita dalla parola «dieci»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento mediante la trasmissione del ricorso all'intermediario.»;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-*bis*, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-*bis*.»;

6) al comma 5, le parole «dal ricevimento delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma»;

7) al comma 6, dopo le parole «L'intermediario» sono inserite le seguenti: «, anche tramite l'associazione di categoria,», e dopo le parole «giorni successivi» sono inserite le seguenti: «alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma»;

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito *web* dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.»;

9) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.»;

10) al comma 8, dopo le parole «elementi informativi», sono inserite le seguenti: «e documenti», e in fine è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, il termine di cui all'art. 14, comma 1, può essere prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.»;

11) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'art. 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.»;

C. All'art. 12, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera *b)*, le parole «come definito dall'art. 4.» sono sostituite dalle seguenti: «come definito dall'art. 4;»;

2) dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«b-*bis*) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;

b-*ter*) la qualifica di intermediario ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, non sussiste al momento della presentazione del ricorso.»;

D. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3:

a) nella lettera *b)* le parole «con atto espresso.» sono sostituite dalle seguenti: «con atto espresso;»;

b) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera:

«b-*bis*) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, nel corso del suo svolgimento.»;

3) al comma 4, dopo le parole «sono dichiarate» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,» e dopo le parole «dal Presidente» sono aggiunte le seguenti: «o dal collegio»;

E. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo. L'esito può essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione è trasmessa alle parti entro i successivi trenta giorni.»;

2) al comma 2, dopo le parole «essere prorogato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente o», le parole «previa comunicazione alle parti,» sono abrogate e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «La proroga è comunicata alle parti.»;

3) il comma 3 è abrogato;
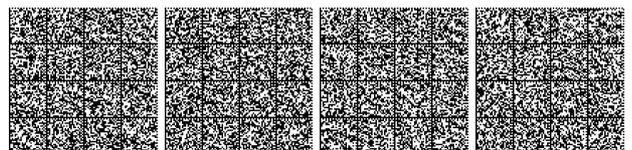
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«L'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso dichiarate dal Presidente sono comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 11, comma 2.»;

F. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole «dall'AESFEM» sono inserite le seguenti: «ovvero da altre autorità di vigilanza nazionali ed europee»;

2) al comma 3, dopo le parole «ricezione della decisione» sono aggiunte le seguenti: «corredata della motivazione»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La decisione non può essere oggetto di riesame da parte del collegio.»;

G. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole «L'intermediario», sono inserite le seguenti: «, anche attraverso un'associazione di categoria,» e, dopo le parole «all'art. 15, comma 3», sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il sito *web* dell'Arbitro»;

2) il comma 2 è sostituto dal seguente:

«2. Quando vi è motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al collegio che procede al loro accertamento. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito *web* dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito *web* dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro quindici giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il *format* disponibile sul sito *web* dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito *web*. La cancellazione della notizia dal sito *web* dell'Arbitro è disposta automaticamente decorso il predetto termine quinquennale. Sul sito *web* dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il termine per l'adempimento, è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.»;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. In caso di eventuale adempimento tardivo, l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro attraverso il sito *web* di quest'ultimo. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal collegio e comportano, all'esito del relativo accertamento, la rimozione d'ufficio della notizia del mancato adempimento dal sito *web* dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accertamento compiuto dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito *web*.»;

5) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Il collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito *web* l'estratto di tale decisione, indicando che l'esito del procedimento giurisdizionale è stato diverso da quello del procedimento dinanzi all'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito *web*.»;

H. All'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.»;

2) al comma 2, dopo le parole «per l'adempimento» sono inserite le seguenti: «da parte»;

I. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole «8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «32-*ter*.1 del TUF», e le parole «cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento»;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera *a)* la parola «cinquanta» è sostituita dalla parola «cento»;

b) nella lettera *b)* la parola «cento» è sostituita dalla parola «duecento»;

c) nella lettera *c)* la parola «duecento» è sostituita dalla parola «quattrocento»;

3) al comma 3, le parole «Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte», e dopo le parole «l'intermediario è tenuto a versare» sono inserite le seguenti: «alla Consob»;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.».

IV Nel capo IV, all'art. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

A. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.»;

B. al comma 3, la parola «successive» è sostituita dalla parola «proprie».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modifiche apportate dall'art. 1 della presente delibera sono applicabili ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Ai procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, nel testo vigente antecedentemente all'entrata in vigore della presente delibera.

2. L'art. 16 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applica alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.

3. Gli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificati dall'art. 1 della presente delibera, si applicano ai componenti del collegio nominati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

4. L'art. 5, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applica anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della stessa.

5. La situazione impeditiva prevista dall'art. 5, comma 2-*bis*, e i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applicano anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della medesima delibera se verificatisi dopo tale data.

6. Il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, già prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'art. 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° ottobre 2021.

Roma, 26 maggio 2021

Il Presidente: SAVONA

21A03398

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 25 maggio 2021.

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 25 maggio 2021, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 23 del regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive che entro il 31 maggio il conto finanziario, deve essere approvato dal Consiglio, sentito il parere della Commissione bilancio;

Visto il verbale della Commissione bilancio che in data 22 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole all'approvazione del conto finanziario;

Vista la relazione del Collegio dei revisori con la quale è stata riscontrata la conformità delle scritture contabili e dei conti finanziario e patrimoniale relativi all'esercizio finanziario 2020;

Visto lo schema di Conto finanziario anno 2020 e relativi allegati;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Delibera:

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2020 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 maggio 2021

Il presidente: LEONE
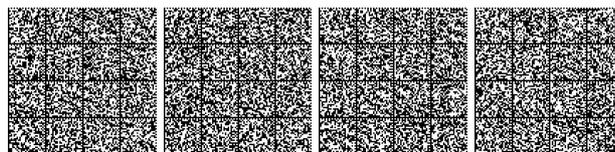
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	FONDO DI CASSA									
1	Entrate dal Bilancio dello Stato									
1.001	Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato									
	Totale Capitolo 1	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
	Totale Categoria 1	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
2	Entrate eventuali									
2.001	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.									
	Totale Capitolo 1	100,00	104,00	50,40	153,60	172,10	0,00	172,10	18,50	
2.003	Partite di giro varie									
	Totale Capitolo 3	118,35	284.789,08	16,74	284.890,69	284.890,69	0,00	284.890,69	0,00	
2.004	Altre Entrate									
	Totale Capitolo 4	1.800,00	3.291,37	900,00	4.191,37	20.525,89	0,00	20.525,89	16.334,52	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							1.232.744,02				
1											
1.001											
T Capitolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		0,00
2											
2.001											
T Capitolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,60	172,10	18,50		0,00
2.003											
T Capitolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.890,69	284.890,69	0,00		0,00
2.004											
T Capitolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.191,37	20.525,89	16.334,52		0,00

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 2	2.018,35	288.184,45	967,14	289.235,66	305.588,68	0,00	305.588,68	16.353,02	
3	Avanzo di Amministrazione anni precedenti									
3.000	Avanzo di Amministrazione anni precedenti									
	Totale Capitolo 0	39.268,73	116.125,33	0,00	155.394,06	0,00	0,00	0,00		155.394,06
	Totale Categoria 3	39.268,73	116.125,33	0,00	155.394,06	0,00	0,00	0,00		155.394,06

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289.235,66	305.588,68	16.353,02		0,00
3 3.000											
T Capitolo 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155.394,06	0,00		155.394,06	0,00
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155.394,06	0,00		155.394,06	0,00

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Categoria 1	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
	Totale Categoria 2	2.018,35	288.184,45	967,14	289.235,66	305.588,68	0,00	305.588,68	16.353,02	
	Totale Categoria 3	39.268,73	116.125,33	0,00	155.394,06	0,00	0,00	0,00		155.394,06
	TOTALE TITOLI ENTRATE	3.441.287,08	404.309,78	967,14	3.844.629,72	3.705.588,68	0,00	3.705.588,68	16.353,02	155.394,06
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	3.441.287,08	404.309,78	967,14	3.844.629,72	3.705.588,68	0,00	3.705.588,68	16.353,02	155.394,06

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289.235,66	305.588,68	16.353,02		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155.394,06	0,00		155.394,06	0,00
F.C.							1.232.744,02				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.077.373,74	3.705.588,68		139.041,04	0,00

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Spese generali e di amministrazione									
1.101	Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1°c., D. L.vo 545/92)									
	Totale Capitolo 101	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	831.600,00	140.400,00	972.000,00	0,00	
1.102	Compensi ai Revisori dei Conti									
	Totale Capitolo 102	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.025,00	2.974,99	20.999,99		0,01
1.103	Rimborso spese di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2°c.,D. L.vo 545/92)									
	Totale Capitolo 103	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.382,26	3.745,48	34.127,74		115.872,26
1.104	Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio									
	Totale Capitolo 104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.315,90	0,00	1.315,90		684,10

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.101											
T Capitolo 101	174.285,00	163.485,00	10.800,00	174.285,00	0,00		1.146.285,00	995.085,00		151.200,00	151.200,00
1.102											
T Capitolo 102	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00		26.250,00	23.275,00		2.975,00	2.974,99
1.103											
T Capitolo 103	18.938,73	17.415,29	1.523,44	18.938,73	0,00		168.938,73	47.797,55		121.141,18	5.268,92
1.104											
T Capitolo 104	87,90	87,90	0,00	87,90	0,00		2.087,90	1.403,80		684,10	0,00

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.105	Spese per incontri di studio, seminari,convegni e confer.ze per la formaz. e l'agg.to prof.le dei giud. trib.ri e pubbl.ne dei relativi atti									
	Totale Capitolo 105	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.665,17	0,00	4.665,17		115.334,83
1.106	Spese connesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratura tributaria (art.7bis Regolamento interno)									
	Totale Capitolo 106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
1.107	Spese legali e giudiziarie									
	Totale Capitolo 107	40.000,00	26.051,37	0,00	66.051,37	26.362,64	39.688,73	66.051,37	0,00	
1.108	Oneri per incarichi professionali e consulenze									
	Totale Capitolo 108	36.653,20	0,00	0,00	36.653,20	25.647,61	8.414,21	34.061,82		2.591,38
1.109	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria									

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.105											
T Capitolo 105	44.213,59	17.485,86	5.000,00	22.485,86		21.727,73	164.213,59	22.151,03		142.062,56	5.000,00
1.106											
T Capitolo 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
1.107											
T Capitolo 107	129.551,82	129.547,22	0,00	129.547,22		4,60	195.603,19	155.909,86		39.693,33	39.688,73
1.108											
T Capitolo 108	3.771,52	2.313,62	0,00	2.313,62		1.457,90	40.424,72	27.961,23		12.463,49	8.414,21
1.109											

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 109	88.835,93	11.201,22	0,00	100.037,15	82.214,17	17.822,98	100.037,15	0,00	
	Totale Categoria 1	1.433.489,13	37.252,59	0,00	1.470.741,72	1.020.212,75	213.046,39	1.233.259,14		237.482,58
2	Trattamenti economici di attività									
2.201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e indennità di reperibilità e disponibilità.									
	Totale Capitolo 201	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	280.645,16	56.000,00	336.645,16		123.354,84
2.203	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria.									
	Totale Capitolo 203	150.420,00	0,00	0,00	150.420,00	99.903,42	34.000,00	133.903,42		16.516,58
	Totale Categoria 2	610.420,00	0,00	0,00	610.420,00	380.548,58	90.000,00	470.548,58		139.871,42
3	Acquisto di beni e servizi									
3.301	Canone di locazione immobile.									

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 109	12.147,17	11.641,54	0,00	11.641,54		505,63	112.184,32	93.855,71		18.328,61	17.822,98
T Categoria 1	388.245,73	347.226,43	17.323,44	364.549,87		23.695,86	1.858.987,45	1.367.439,18		491.548,27	230.369,83
2											
2.201											
T Capitolo 201	82.416,29	34.901,86	25.100,00	60.001,86		22.414,43	542.416,29	315.547,02		226.869,27	81.100,00
2.203											
T Capitolo 203	4.227,52	3.265,05	0,00	3.265,05		962,47	154.647,52	103.168,47		51.479,05	34.000,00
T Categoria 2	86.643,81	38.166,91	25.100,00	63.266,91		23.376,90	697.063,81	418.715,49		278.348,32	115.100,00
3											
3.301											

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 301	923.416,92	3.163,90	108,19	926.472,63	849.483,62	76.989,01	926.472,63	0,00	
3.302	Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni.									
	Totale Capitolo 302	36.237,00	8.376,00	700,00	43.913,00	28.425,67	1.614,97	30.040,64		13.872,36
3.303	Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni.									
	Totale Capitolo 303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.304	Acquisto beni di consumo.									
	Totale Capitolo 304	12.000,00	7.030,00	0,00	19.030,00	13.662,16	0,00	13.662,16		5.367,84
3.305	Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.									
	Totale Capitolo 305	21.500,00	12.324,00	280,00	33.544,00	24.916,02	4.309,66	29.225,68		4.318,32

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 301	153.402,82	153.402,82	0,00	153.402,82	0,00		1.079.875,45	1.002.886,44		76.989,01	76.989,01
3.302											
T Capitolo 302	7.279,12	7.279,12	0,00	7.279,12	0,00		51.192,12	35.704,79		15.487,33	1.614,97
3.303											
T Capitolo 303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
3.304											
T Capitolo 304	767,34	767,34	0,00	767,34	0,00		19.797,34	14.429,50		5.367,84	0,00
3.305											
T Capitolo 305	4.332,22	4.168,74	163,48	4.332,22	0,00		37.876,22	29.084,76		8.791,46	4.473,14

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.306	Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.									
	Totale Capitolo 306	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	3.622,67	3.622,67		3.697,33
3.307	Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio.									
	Totale Capitolo 307	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	4.893,92	20.000,00	24.893,92		71.606,08
3.308	Spese connesse alle autovetture di servizio.									
	Totale Capitolo 308	22.000,00	5.700,00	0,00	27.700,00	23.972,20	1.548,22	25.520,42		2.179,58
3.309	Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali.									
	Totale Capitolo 309	89.910,00	15.912,00	0,00	105.822,00	89.275,33	8.652,75	97.928,08		7.893,92
3.310	Utenze e servizi.									
	Totale Capitolo 310	126.159,00	42.630,00	12.730,00	156.059,00	127.125,43	19.594,26	146.719,69		9.339,31

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.306											
T Capitolo 306	63.022,23	61.555,83	317,20	61.873,03		1.149,20	70.342,23	61.555,83		8.786,40	3.939,87
3.307											
T Capitolo 307	73.794,17	4.649,15	69.145,02	73.794,17	0,00		170.294,17	9.543,07		160.751,10	89.145,02
3.308											
T Capitolo 308	1.322,73	1.140,35	0,00	1.140,35		182,38	29.022,73	25.112,55		3.910,18	1.548,22
3.309											
T Capitolo 309	7.944,64	7.944,64	0,00	7.944,64	0,00		113.766,64	97.219,97		16.546,67	8.652,75
3.310											
T Capitolo 310	55.847,06	55.787,06	0,00	55.787,06		60,00	211.906,06	182.912,49		28.993,57	19.594,26

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.311	Gestione sistema informatico.									
	Totale Capitolo 311	48.260,00	0,00	0,00	48.260,00	35.963,43	8.846,74	44.810,17		3.449,83
3.312	Sicurezza, addestramento e formazione del personale.									
	Totale Capitolo 312	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	432,07	0,00	432,07		567,93
	Totale Categoria 3	1.385.302,92	95.135,90	13.818,19	1.466.620,63	1.198.149,85	145.178,28	1.343.328,13		123.292,50
4	Somme non attribuibili									
4.401	Fondo di riserva per spese impreviste (art.5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)									
	Totale Capitolo 401	11.956,68	0,00	0,00	11.956,68	0,00	11.956,68	11.956,68	0,00	
4.402	Partite di giro varie									
	Totale Capitolo 402	118,35	284.789,08	16,74	284.890,69	284.890,69	0,00	284.890,69	0,00	
	Totale Categoria 4	12.075,03	284.789,08	16,74	296.847,37	284.890,69	11.956,68	296.847,37	0,00	

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.311											
T Capitolo 311	8.355,00	3.355,00	5.000,00	8.355,00	0,00		56.615,00	39.318,43		17.296,57	13.846,74
3.312											
T Capitolo 312	85.266,06	81.995,92	0,00	81.995,92		3.270,14	86.266,06	82.427,99		3.838,07	0,00
T Categoria 3	461.333,39	382.045,97	74.625,70	456.671,67		4.661,72	1.927.954,02	1.580.195,82		347.758,20	219.803,98
4											
4.401											
T Capitolo 401	141.127,03	7.552,79	133.574,24	141.127,03	0,00		153.083,71	7.552,79		145.530,92	145.530,92
4.402											
T Capitolo 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.890,69	284.890,69	0,00		0,00
T Categoria 4	141.127,03	7.552,79	133.574,24	141.127,03	0,00		437.974,40	292.443,48		145.530,92	145.530,92

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Categoria 1	1.433.489,13	37.252,59	0,00	1.470.741,72	1.020.212,75	213.046,39	1.233.259,14		237.482,58
	Totale Categoria 2	610.420,00	0,00	0,00	610.420,00	380.548,58	90.000,00	470.548,58		139.871,42
	Totale Categoria 3	1.385.302,92	95.135,90	13.818,19	1.466.620,63	1.198.149,85	145.178,28	1.343.328,13		123.292,50
	Totale Categoria 4	12.075,03	284.789,08	16,74	296.847,37	284.890,69	11.956,68	296.847,37	0,00	
	TOTALE TITOLI SPESE	3.441.287,08	417.177,57	13.834,93	3.844.629,72	2.883.801,87	460.181,35	3.343.983,22	0,00	500.646,50
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	3.441.287,08	417.177,57	13.834,93	3.844.629,72	2.883.801,87	460.181,35	3.343.983,22	0,00	500.646,50

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	388.245,73	347.226,43	17.323,44	364.549,87		23.695,86	1.858.987,45	1.367.439,18		491.548,27	230.369,83
C	86.643,81	38.166,91	25.100,00	63.266,91		23.376,90	697.063,81	418.715,49		278.348,32	115.100,00
C	461.333,39	382.045,97	74.625,70	456.671,67		4.661,72	1.927.954,02	1.580.195,82		347.758,20	219.803,98
C	141.127,03	7.552,79	133.574,24	141.127,03	0,00		437.974,40	292.443,48		145.530,92	145.530,92
C	1.077.349,96	774.992,10	250.623,38	1.025.615,48		51.734,48	4.921.979,68	3.658.793,97		1.263.185,71	710.804,73
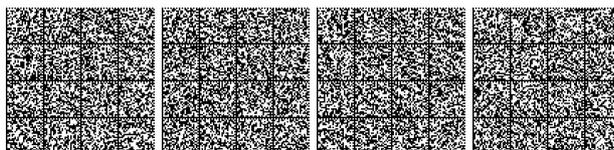
Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2020

	Conto Residui	Conto Competenza	Totale
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==============	==============	1.232.744,02
RISCOSSIONI (+)	0,00	3.705.588,68	3.705.588,68
PAGAMENTI (-)	774.992,10	2.883.801,87	3.658.793,97
DIFFERENZA			1.279.538,73
SOMME ANCORA DA VERSARE ALL'ISTITUTO CASSIERE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.279.538,73

21A03363

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soprobec»

Estratto determina AAM/PPA n. 419/2021 del 24 maggio 2021

Trasferimento di titolaritá: MC1/2021/102.

Cambio nome: C1B/2021/544.

Numero procedura europea: NL/H/5085/IB/006/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Glenmark Arzneimittel GmbH (codice SIS 4957), con sede legale e domicilio fiscale in Industriestrasse 31, Groebenzell, D-82194 Bavaria, Germania (DE)

medicinale: SOPROBEC;

confezioni A.I.C. n.:

048102014 - «50 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni;

048102026 - «100 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni;

048102038 - «200 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni;

048102040 - «250 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato in AL da 200 erogazioni

alla società DOC Generici S.r.l. (codice SIS 0898), codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via F. Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: BECLOMETASONE DOC GENERICI.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03334

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ommunal»

Estratto determina AAM/PPA n. 426/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale OMMUNAL (A.I.C. n. 036403) per le forme e confezioni di seguito specificate autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 036403018 «adulti 7 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 036403020 «adulti 7 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 036403032 «bambini 3,5 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 036403044 «bambini 3,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 036403069 «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 036403057 «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine;

tipo II, C.I.4: modifica delle informazioni sul prodotto in seguito a revisione del *Company Core Safety Information* (CCSI), effettuata per inserire le raccomandazioni del CHMP dopo la procedura di *Referral* secondo art. 31 e per inserire ulteriori informazioni di pre-clinica e di clinica che, pur essendo state presentate nell'ambito del *Referral*, non sarebbero state tenute in considerazione nell'ambito di detta procedura.

È approvata la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.1.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2020/338.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF S.p.a. (codice fiscale 03907010585).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03335

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determina AAM/PPA n. 430/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale YASMIN (A.I.C. n. 035023), per le descritte forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 035023011 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL;

A.I.C. n. 035023023 3x21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL;

A.I.C. n. 035023035 6x21 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 035023047 13x21 compresse rivestite con film in blister

variazione tipo II, C.I.4: modifiche di sicurezza per l'inserimento di informazioni relative alla posologia nelle popolazioni speciali.

Modifiche minori relative alla depressione endogena.

Allineamento al QRD *template*.

Modifiche editoriali minori.

Si approva la modifica dei paragrafi 4,2 e 4,4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/407.

Codice pratica: VC2/2019/659.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03336

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 431/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «MELOXICAM MYLAN GENERICS» (A.I.C. n. 037069), per le descritte forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

«Meloxicam Mylan Generics» 7,5 mg compresse:

7,5 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069010;

7,5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069022;

7,5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069034;

7,5 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069046;

7,5 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069059;

7,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069061;

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069073;

7,5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069085;

7,5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069097;

7,5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069109;

7,5 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069111;

7,5 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069123;

7,5 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069135;

7,5 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069147;

7,5 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069150;

«Meloxicam Mylan Generics» 15 mg compresse:

15 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069162;

15 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069174;

15 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069186;

15 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069198;

15 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069200;

15 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069212;

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069224;

15 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069236;

15 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069248;

15 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069251;

15 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069263;

15 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069275;

15 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069287;

15 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069299;

15 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069301.

Variazione Tipo II, C.I.2.b: modifiche agli stampati per allineamento al prodotto di riferimento «Mobic».

Adeguamento della quantità di lattosio al modulo 3.

Allineamento alle versioni correnti del QRD template e della linea guida eccipienti.

Si approvano le modifiche ai paragrafi n. 2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8; 5.2; 6.6; 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: IT/H/0656/001-002/II/021.

Codice pratica: VC2/2020/474.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03337

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unicexal»

Estratto determina AAM/PPA n. 439/2021 del 24 maggio 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/174.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Italchimici S.p.a. (codice SIS 5016), codice fiscale 01328640592, con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali 1, 20148 Milano, Italia (IT):

medicinale: UNICEXAL;

confezione e numero di A.I.C.: 040648014 - «2 mg/ml gocce auricolari, soluzione» 15 fiale in LDPE;

alla società InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH (codice SIS 3703), con sede legale e domicilio fiscale in Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, Germania (DE).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03338

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 440/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/736;

Codice pratica: VC2/2020/324.

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo): aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo bilastina supportato da un ASMF.

Tipo IB, n. 2), B.I.b.2 - Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *e)* Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia.

Aggiunta di due metodi alternativi per i test correlati alla sostanza attiva bilastina.

Medicinale: OLISIR.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

041044013 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

004104025 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

041044037 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

041044049 - «20 mg compresse» 40 compresse in blister AL/AL;

041044052 - «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ROBILAS.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

041045016 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

041045028 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

041045030 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

041045042 - «20 mg compresse» 40 compresse in blister AL/AL;

041045055 - «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: AYRINAL.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

040854010 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

040854022 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

040854034 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

040854046 - «20 mg compresse» 40 compresse in blister AL/AL;

040854059 - «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/737.

Codice pratica: VC2/2020/326.

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo): aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo bilastina supportato da un ASMF.

Tipo IB, n. 2), B.I.b.2 - Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *e)* Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia.

Aggiunta di due metodi alternativi per i test correlati alla sostanza attiva bilastina.

Medicinale: ROBILAS.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

041045067 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041045079 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041045081 - «10 mg compresse ORODISPERSIBILI» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041045093 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: AYRINAL.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

040854061 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040854073 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040854085 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040854097 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/738.

Codice pratica: VC2/2020/327.

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo): aggiunta di un produttore alternativo del principio attivo bilastina supportato da un ASMF.

Medicinale: ROBILAS.

Confezione e numero di A.I.C.:

041045105 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml con bicchiere dosatore.

Medicinale: AYRINAL.

Confezione e numero di A.I.C.:

040854109 - «2,5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml con bicchiere dosatore.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.
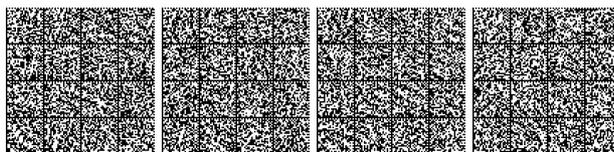
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03339

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diflucan»

Estratto determina AAM/PPA n. 441/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni per il medicinale «DIFLUCAN» (A.I.C. n. 027267 - 043489) per le descritte forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

VC2/2019/631 VC2/2020/226 VC2/2020/283	50 mg - 100 mg - 150 mg capsule rigide	027267 (tutte)
	200 mg capsule rigide	027267 (tutte) 043489 (tutte)
	2 mg/ml soluzione per infusione	027267 (tutte) 043489 (tutte)
	10 mg/ml polvere per sospensione orale	027267 (tutte)
C1B/2020/1744	2 mg/ml soluzione per infusione	027267 (tutte) 043489 (tutte)

VC2/2019/631:

variazione tipo II - C.I.z

Modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per aggiungere l'interazione tra fluconazolo e ibrutinib.

Modifiche editoriali minori ai paragrafi 4.5 (modificata la posizione del paragrafo «Ivacaftor» già autorizzato) e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e al paragrafo 6 del foglio illustrativo.

Aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse sospette.

Si approva la modifica dei seguenti paragrafi:

paragrafi 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 2 e 6 del foglio illustrativo.

VC2/2020/226:

variazione tipo II - C.I.z

Modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per aggiungere l'interazione tra fluconazolo e tolvaptan.

Si approva la modifica dei seguenti paragrafi:

paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafo 2 del foglio illustrativo.

VC2/2020/283:

variazione Tipo II - C.I.4

Aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il *Company core data sheet* (CDS).

Si approva la modifica del seguente paragrafo:

paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

C1B/2020/1744:

variazione Tipo IB - C.I.z

Modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei paragrafi 2 e 6 del foglio illustrativo, della sezione 3 delle informazioni da apporre sul confezionamento secondario (astuccio) e delle informazioni minime da apporre sul confezionamento primario (50, 100 o 250 ml flaconcini di vetro, 100 ml e 200 ml sacche plastificate in *PVC)* per inserire l'avvertenza del sodio in accordo alla linea guida degli eccipienti e alla raccomandazione PRAC EMA/PRAC/234960/2015 EPITT No. 17931 «1.3. *Sodium-containing effervescent, dispersible and soluble medicines - Cardiovascular events*».

Si approva la modifica dei seguenti paragrafi per «Diflucan» 2 mg/ml soluzione per infusione:

paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 2 e 6 del foglio illustrativo;

etichetta astuccio e etichetta del confezionamento primario (50, 100 o 250 ml flaconcini di vetro, 100 ml e 200 ml sacche plastificate in PVC).

Non è stata modificata l'etichetta del confezionamento primario del flaconcino di vetro 30 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedure:

DE/H/xxxx/WS/652 - DE/H/3456/001-006/WS/048;

DE/H/xxxx/WS/714 - DE/H/3456/001-006/WS/049;

DE/H/xxxx/WS/718 - DE/H/3456/001-006/WS/051;

DE/H/3456/006/IB/053.

Codici pratica:

VC2/2019/631;

VC2/2020/226;

VC2/2020/283;

C1B/2020/1744.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03340

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz GMBH».

Estratto determina AAM/PPA n. 442/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH (A.I.C. n. 037967) per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, C.I.2.b:

modifiche degli stampati (Riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo) per allineamento al prodotto di riferimento;
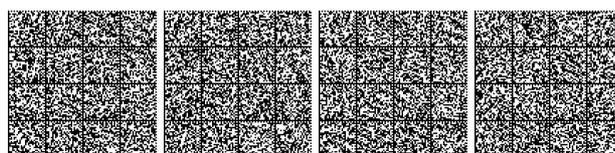
tipo IB, C.I.3.z:

modifiche degli stampati (Riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo) per allineamento con le conclusioni scientifiche del CMDh per il principio attivo Enalapril/Idroclorotiazide (effetto classe degli ACE inibitori), procedura PSUSA-00000749-201802; Aggiornamento del contenuto di sodio in linea con «*Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use* (SANTE-2017-11668)»;

tipo IB, C.I.3.a:

modifiche degli stampati (Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e foglio illustrativo per allineamento con le conclusioni scientifiche del CMDh per il principio attivo Captopril/idroclorotiazide, procedura PSUSA/00000536/201604 per i prodotti medicinali contenenti ACE inibitori.

Aggiornamento del contenuto di lattosio.

Modifiche editoriali degli stampati, etichette incluse, in linea con QRD *template*.

Numero procedure: NL/H/0377/001/II/067, NL/H/0377/001/IB/065, NL/H/0377/001/IB/060.

Codice pratica: VC2-2019-165, C1B-2019-261, C1B-2017-2388.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmH (codice SIS 1771).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03341

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Adozione delle determinazioni motivate in esito della Conferenza di servizi in merito all'attuazione delle prescrizioni n. UP2 e UP3 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 213 del 27 maggio 2021 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate in esito della Conferenza di servizi del 28 aprile 2021 per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo, 44 - Roma e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT

21A03446

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edison S.p.a., in Presenzano.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000140 del 14 aprile 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. exDSA-DEC-2009-0001885 del 14 dicembre 2009, alla società Edison S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 06722600019, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Presenzano (CE), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A03347

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel produzione S.p.a., in Porto Empedocle.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000186 del 19 maggio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 308 del 19 dicembre 2014, alla società Enel Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Porto Empedocle, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A03348
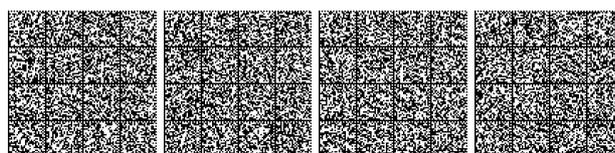
MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita di S. Francesco d'Assisi, in Gaeta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene soppressa la Confraternita di S. Francesco d'Assisi, con sede in Gaeta (LT).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio dell'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A03350

Soppressione della Confraternita del SS. Rosario, sezione Portosalvo, in Gaeta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene soppressa la Confraternita del SS. Rosario, sezione Portosalvo, con sede in Gaeta (LT).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio dell'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A03351

Soppressione della Parrocchia di S. Giacomo Apostolo, in Cisterna di Latina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Giacomo Apostolo, con sede in Cisterna di Latina (LT).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A03352

MINISTERO DELLA SALUTE

Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell'ambito della Traiettoria 5 «Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali», Azione 5.1, «Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta mediterranea» del Piano operativo salute - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

In attuazione del Piano operativo salute, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, e finanziato dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, il Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, pubblica l'avviso per la selezione degli interventi da realizzare nell'ambito della traiettoria 5 «Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali», azione 5.1, «Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta mediterranea».

Il testo integrale dell'avviso pubblico è reperibile nella sezione bandi di gara del sito istituzionale del Ministero della salute: www.salute.gov.it

21A03397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria per il conferimento di incarichi ai medici per il presidio INPS di funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

Il 26 febbraio 2021, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata data notizia (https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/convenzione-tra-inps-e-organizzazioni-sindacali-dei-medici-su-funzioni-relative-all-invalidita-civile-e-attivita-medico-leg.aspx/) della pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro della salute, del 12 febbraio 2021, recante l'adozione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria, per il conferimento di incarichi professionali ai medici per le funzioni dell'Istituto relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

Il provvedimento è raggiungibile al link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Pagine/Normativa.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:1162/documentí-e-norme/normative/Documents

21A03448

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della società cooperativa «Accademia della Fenice Soc. coop. in liquidazione», in Aosta, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 594, in data 24 maggio 2021, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Accademia della Fenice Soc. coop. in liquidazione», con sede legale in Aosta, via Challand, n. 27 - costituita con atto a rogito del notaio Marzani Antonio in data 2 aprile 2009, c.f. n. 01132100072.

21A03349

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-134) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.